

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19, allegato B del D.P.R. 26 settembre 1972, n. 642

N. 12274 DI REPERTORIO

N. 7212 DI RACCOLTA

MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE E VERBALE DI DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisette del mese di gennaio.

In Milano, nel mio studio in Via Clerici n. 1.

Avanti a me Dr. Edoardo Rinaldi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i signori:

REGISTRATO PRESSO
L'AGENZIA DELLE
ENTRATE

ALBERIO FRANCESCO, nato a Como il 4 gennaio 1980, domiciliato per la carica presso la sede della infradetta Associazione, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo nonché Presidente dell'Associazione riconosciuta denominata

DI Milano - DP II
il giorno
29/01/2026
al n° 7426 Serie
1T

"CONSULTORIO PREMATRIMONIALE E MATRIMONIALE "LA FAMIGLIA" - ONLUS",

€ 400,00

con sede in Como, Via Don Peppino Brusadelli n. 78, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Lombardia al n. 2605, presso l'Anagrafe Unica delle Onlus a' sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) presso la Camera di Commercio di Como-Lecco al n. CO-317491, codice fiscale 95003690138, Partita IVA 02693890135, di nazionalità italiana, retta dallo statuto allegato sotto la lettera "B" al verbale di assemblea della predetta Associazione in data 28 giugno 2013 redatto per atto pubblico in pari data dal notaio Stefano Giuriani di Como al n. 38342/20270 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Como, in data 28 giugno 2013 al n. 6056, Serie 1/T, munito degli occorrenti poteri di rappresentanza spettanti per la carica e degli occorrenti poteri gestionali in forza della deliberazione assunta dall'assemblea della medesima Associazione in data 27 aprile 2021, di cui al verbale redatto per atto pubblico in pari data dal notaio Carlo Roncoroni di Varese al n. 272/237 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Varese, in data 3 maggio 2021 al n. 14375, Serie 1/T;

ERMINERO Dott.ssa CRISTINA LUISA GIUSEPPINA, nata a Milano il 20 aprile 1976, domiciliata a Milano, Via degli Ottoboni n. 2, C.F. RMN CST 76D60 F205D, che interviene al presente atto nella sua qualità di Revisore Legale dei conti della predetta Associazione.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo,

premesso

- che l'assemblea della predetta Associazione CONSULTORIO PREMATRIMONIALE E MATRIMONIALE "LA FAMIGLIA" - ONLUS tenutasi in data 27 aprile 2021 e verbalizzata per atto pubblico in

pari data dal notaio Carlo Roncoroni di Varese al n. 272/237 di repertorio, sopra meglio citato, deliberava, tra l'altro, quanto segue:

"- di adottare un nuovo testo dello statuto dell'associazione, conforme alle intervenute evoluzioni normative in forza dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. L'associazione continuerà ad essere regolata dall'attuale statuto, essendo l'efficacia della presente delibera soggetta al termine iniziale di efficacia previsto dal secondo comma dell'articolo 104 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nonché sospensivamente condizionata alla piena operatività del RUNTS nei termini di legge;

- di delegare il Presidente, diventato operativo il RUNTS e decorso il termine di cui al suddetto secondo comma dell'articolo 104, a fare richiesta ad un notaio per l'iscrizione al RUNTS, depositando tutta la documentazione necessaria a verificare la sussistenza del patrimonio minimo e delle condizioni di legge per l'iscrizione nel medesimo registro;

- di dare atto che il testo dello statuto sociale come sopra approvato è quello che firmato dal Comparsente e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "C";

- di conferire al Presidente ogni più ampio potere per dare esecuzione all'assunta delibera" conferendo altresì il potere di apportare modifiche anche statutarie;

- che con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021 è stata data notizia del termine iniziale di operatività del RUNTS individuandolo nel 23 novembre 2021; dal 24 novembre 2021 è quindi possibile iscriversi al nuovo registro e, mediante tale iscrizione, assumere la qualifica di ETS;

- che, sempre a decorrere dal 24 novembre 2021, con l'operatività del RUNTS, trova applicazione l'art. 22 CTS, in base al quale il notaio è l'unico soggetto legittimato a chiedere l'iscrizione al RUNTS degli enti personificati;

- che pertanto il "passaggio" dal Registro Persone Giuridiche istituito presso la Regione Lombardia, al quale è attualmente iscritta l'Associazione, al nuovo RUNTS dovrà avvenire con decisione verbalizzata dal notaio e con la procedura disciplinata dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore;

- che secondo tale procedura il Notaio è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni di legge per assumere la qualifica di ETS e la sussistenza di un patrimonio minimo che, per le associazioni, è stabilito in Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);

- che pertanto è necessario produrre la documentazione contabile necessaria per espletare tale verifica, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), aggiornata, ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 21 aprile 2022, a non più di 120 (centoventi) giorni

precedenti la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, e munita dell'attestazione di un soggetto qualificato che certifichi tale consistenza patrimoniale;

- che l'Associazione intende ora presentare istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- che l'assemblea degli associati della associazione CONSULTORIO PREMATRIMONIALE E MATRIMONIALE "LA FAMIGLIA" - ONLUS, in vista della iscrizione dell'Associazione nel RUNTS ed avendo l'Associazione superato i limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, con verbale in data 21 gennaio 2026, deliberava quanto segue:

"- di nominare quale Organo di controllo monocratico la Dr.ssa Simona Restelli, nata a Como il 21 settembre 1980, domiciliata a Como, via Manlio Rho n. 8, C.F. RSTSMN80P61C933U, di cittadinanza italiana, iscritta nel Registro dei Revisori Legali dei conti al n. 161355 con Decreto Ministeriale in data 24 gennaio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 9 del 1° febbraio 2011, che rimarrà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2028, attribuendo alla stessa un compenso annuo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero)";

- che lo statuto dell'Associazione, approvato dall'assemblea del 27 aprile 2021, di cui al verbale più volte menzionato, necessita delle seguenti modifiche:

- la modifica dell'articolo 8, inerente all'assemblea degli associati:

- aggiungendo alla lettera B) in tema di convocazione il seguente ultimo comma: *"In caso di convocazione che preveda esclusivamente la partecipazione in audio o video collegamento non sarà indicato un luogo fisico di convocazione.";*

- precisando alla lettera D) in tema di svolgimento dell'assemblea che le riunioni dell'assemblea possano svolgersi anche in via esclusiva in audio o video conferenza ed eliminando l'ultimo comma con l'indicazione del luogo di svolgimento dell'assemblea tenuta in audio o video conferenza;

- la modifica dell'articolo 9, inerente al Consiglio Direttivo:

- eliminando dalla lettera B) in tema di composizione la previsione di cooptazione in caso di venuta meno di un consigliere, stabilendosi che in tal caso dovrà essere convocata, entro trenta giorni, l'assemblea degli associati per la nomina dei Consiglieri da sostituire;

- precisando alla lettera C) in tema di funzionamento che le riunioni del Consiglio possano svolgersi anche in via esclusiva in audio o video conferenza ed eliminando il penultimo comma con l'indicazione del luogo di svolgimento della riunione tenuta in audio o video conferenza;

- la correzione della doppia numerazione dell'articolo 12) con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi

dal n. 13) al n. 16).

Tutto ciò premesso,
i comparenti stipulano quanto segue:

1) il signor ALBERIO FRANCESCO, in esecuzione dei poteri a lui conferiti dall'assemblea in data 27 aprile 2021, sopra citata, ai fini della iscrizione al RUNTS dell'Associazione CONSULTORIO PREMATRIMONIALE E MATRIMONIALE "LA FAMIGLIA" - ONLUS, ai sensi dell'art. 22, comma 1 bis del CTS, dichiara:
- di modificare l'articolo 8, lettere B) e D) dello statuto, che assumeranno il seguente letterale tenore:

Art. 8) Assemblea degli Associati.

...

"B) Convocazione.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

In caso di convocazione che preveda esclusivamente la partecipazione in audio o video collegamento non sarà indicato un luogo fisico di convocazione."

...

"D) Svolgimento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel li-

bro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi **anche in via esclusiva** in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.";

- di modificare l'articolo 9, lettere B) e C) dello statuto, che assumeranno il seguente letterale tenore:

Art. 9) Consiglio Direttivo.

...

"B) Composizione.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque). I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi con la possibilità di essere rieletti avendo saltato almeno un mandato.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;

- indipendenza da interessi che siano divergenti o configgenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte,

sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Direttore, eventualmente un Vice Presidente e un Segretario Generale. **Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, dovrà essere convocata, entro trenta giorni, l'assemblea degli associati per la nomina dei Consiglieri da sostituire, il cui mandato avrà durata pari al mandato residuo del Consiglio in carica.**

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.";

"C) Funzionamento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi **anche in via esclusiva** in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.";

- di correggere la doppia numerazione dell'articolo 12) con la conseguente rinumerazione degli articoli successivi dal n. 13) al n. 16).

Il signor ALBERIO FRANCESCO dà quindi atto che il testo di statuto aggiornato è quello che si allega al presente atto

sotto la lettera **"A"**, chiedendo a me notaio di riceverlo in deposito nei miei atti, per la debita custodia e per provvedere alla richiesta di iscrizione dell'Associazione nel RUNTS;

2) il signor ALBERIO FRANCESCO, in esecuzione dei poteri a lui conferiti dall'assemblea in data 27 aprile 2021, sopra citata, ai fini della iscrizione al RUNTS della predetta Associazione, ai sensi dell'art. 22, comma 1 bis del CTS, mi richiede di ricevere in deposito nei miei atti, per la debita custodia e per provvedere alla richiesta di iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, copia della situazione patrimoniale dell'Associazione aggiornata al 30 novembre 2025 con unita l'attestazione redatta dal Revisore Legale dei conti signora ERMINERO Dott.ssa CRISTINA LUISA GIUSEPPINA attestante l'esistenza del patrimonio netto dell'Associazione.

In proposito, ai sensi del combinato disposto degli art. 16 e 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, il Revisore Legale dei conti signora ERMINERO Dott.ssa CRISTINA LUISA GIUSEPPINA, sopra indicata, iscritta nel Registro dei Revisori Legali dei conti al n. 172736 con Decreto Ministeriale in data 23 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 in data 8 luglio 2014, rilascia la seguente dichiarazione:

"Io sottoscritta Dott.ssa Cristina Luisa Giuseppina Erminero, nata a Milano il 20 aprile 1976, domiciliata a Milano, Via degli Ottoboni n. 2, C.F. RMN CST 76D60 F205D, nella mia qualità di Revisore Legale dei conti, attesto che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2025 della Associazione "CONSULTORIO PREMATRIMONIALE E MATRIMONIALE "LA FAMIGLIA" - ONLUS" risulta che il patrimonio netto dell'ente è di Euro 732.542,00 (settecentotrentaduemilacinquecentoquarantadue virgola zero zero), pertanto superiore al minimo previsto dall'art. 22, quarto comma, del Codice del Terzo Settore."

Il signor ALBERIO FRANCESCO, nella sua predetta qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, dichiara che dalla data del 30 novembre 2025 ad oggi non sono intervenute modificazioni nella situazione economico-patrimoniale dell'ente idonee a determinare una riduzione del patrimonio netto tale da incidere sul minimo patrimoniale richiesto dalla legge.

Aderendo alla richiesta io Notaio ricevo in deposito nei miei atti:

- sotto la lettera **"A"** lo statuto dell'Associazione come sopra modificato;

- sotto la lettera **"B"** copia della situazione patrimoniale dell'Associazione aggiornata al 30 novembre 2025 con unita l'attestazione redatta dal Revisore Legale dei conti signora ERMINERO Dott.ssa CRISTINA LUISA GIUSEPPINA.

Ai fini pubblicitari si dà atto che l'Associazione ad oggi

possiede il seguente bene immobile:

in Comune di Como:

immobile in Via Don Peppino Brusadelli n. 78, distinto al Catasto Fabbricati del detto Comune come segue:

Foglio **1**, mappale **1406**,

e non possiede autoveicoli.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 19 della tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e ai fini della registrazione sconta l'imposta di registro in misura fissa.

Si omette la lettura di quanto allegato per espressa dispensa a me Notaio data dai comparenti.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore dodici e trenta.

Questo atto è da me notaio letto alle parti che lo approvano; è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia in parte di mio pugno su due fogli per sette intere facciate e la presente sin qui.

F.to: Francesco Alberio

F.to: Cristina Luisa Giuseppina Erminero

F.to: EDOARO RINALDI (L.T.)

Allegato "A" al n. 12274/7212 di repertorio

STATUTO

dell'Associazione CONSULTORIO "LA FAMIGLIA" ETS

Art. 1) Sede.

L'Associazione ha sede in Comune di Como.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Associati.

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il

principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 4) Associati Volontari.

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono associati volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Art. 5) Ammissione degli Associati.

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente

inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Sono altresì causa di esclusione, senza possibilità di riassunzione successive, la mancanza a più di tre assemblee consecutive e il mancato pagamento della tessera associativa entro la scadenza prevista.

Art. 7) Organi dell'Associazione.

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Direttore.

Art. 8) Assemblea degli Associati.

A) Funzioni.

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniquale volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di

strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

In caso di convocazione che preveda esclusivamente la partecipazione in audio o video collegamento non sarà indicato un luogo fisico di convocazione.

C) Diritto di voto.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 2 (due) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo,

indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi **anche in via esclusiva** in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

E) Maggioranze.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo.

A) Funzioni.

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e

Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque). I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi con la possibilità di essere rieletti avendo saltato almeno un mandato.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o configgenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Direttore, eventualmente un Vice Presidente e un Segretario Generale. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, dovrà essere convocata, entro trenta giorni, l'assemblea degli associati per la nomina dei Consiglieri da sostituire, il cui mandato avrà durata pari al mandato residuo del Consiglio in carica.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in via esclusiva in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio.

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 11) Organo di Controllo.

A) Funzioni.

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12) Revisione legale dei conti.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o

una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13) Il Direttore.

Il Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, partecipa alle riunioni del Consiglio stesso ed alle relative deliberazioni con diritto di voto.

Il Direttore dà impulso alla concreta attività della associazione, propone al Consiglio Direttivo i consulenti esterni e ne coordina gli interventi.

In apposito regolamento attuativo sono meglio specificati le attività e le responsabilità del direttore, nonché il numero, la qualità e le modalità operative degli operatori in relazione alle attività della associazione.

Art. 14) Patrimonio dell'Associazione.

A) Composizione.

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza.

Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 15) Bilancio.

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione

un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Art. 16) Devoluzione.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. Si applica l'articolo 9 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

F.to: Francesco Alberio

F.to: Cristina Luisa Giuseppina Erminero

F.to: EDOARO RINALDI (L.T.)

PROSPETTO DI BILANCIO ETS PER DATA REGISTRAZIONE E COMPETENZA dal 1/01/2025 al 30/11/2025			ESERCIZIO	2025
Schema	XTS1_O	Schema ETS non comm.li(o comm.li DM 05/03/2020)ord		

Stato patrimoniale				
Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
	Attivo			
B)	Immobilizzazioni			
II -	Immobilizzazioni materiali			
1)	terreni e fabbricati			528.917
2)	impianti e macchinari			142.651
3)	attrezzature			
4)	altri beni			32.684
	Totale immobilizzazioni materiali			704.252
III -	Immobilizzazioni finanziarie			
3)	altri titoli			132.052
	Totale immobilizzazioni finanziarie			132.052
	Totale immobilizzazioni (B)			836.304
C)	Attivo circolante			
II -	Crediti			
1)	verso utenti e clienti			149.859
9)	crediti tributari			1.935
12)	verso altri			2.895
	Totale crediti			154.689
IV -	Disponibilita' liquide			
1)	depositi bancari e postali			179.124
3)	danaro e valori in cassa			1.071
	Totale disponibilita' liquide			180.195
	Totale attivo circolante (C)			334.884
D)	Ratei e risconti attivi			2.077
	Totale attivo			1.173.265

PROSPETTO DI BILANCIO ETS PER DATA REGISTRAZIONE E COMPETENZA dal 1/01/2025 al 30/11/2025										ESERCIZIO		2025	
Schema		XTS1_O		Schema ETS non comm.li(o comm.li DM 05/03/2020)ord									

Stato patrimoniale				
Codice	Descrizione	Saldo conti		Totale voci
	Passivo			
A)	Patrimonio netto			
I -	Fondo di dotazione dell'ente			52.000
III -	Patrimonio libero			
1)	riserve di utili o avanzi di gestione			150.329
2)	altre riserve			479.413
	Totale patrimonio libero			629.742
IV -	Avanzo/disavanzo d'esercizio			50.800
	Totale patrimonio netto			732.542
B)	Fondi per rischi e oneri			
3)	altri			40.000
	Totale fondi per rischi ed oneri			40.000
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			35.521
D)	Debiti			
1)	debiti verso banche			296.474
6)	acconti			5.551
7)	debiti verso fornitori			28.084
9)	debiti tributari			1.595
10)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			4.060
11)	debiti verso dipendenti e collaboratori			27.183
12)	altri debiti			45
	Totale debiti			362.992
E)	Ratei e risconti passivi			2.210
	Totale passivo			1.173.265

PROSPETTO DI BILANCIO ETS PER DATA REGISTRAZIONE E COMPETENZA dal 1/01/2025 al 30/11/2025

ESERCIZIO 2025

Schema XTS1_O Schema ETS non comm.li(o comm.li DM 05/03/2020)ord

Rendiconto gestionale							
Oneri e costi				Proventi e ricavi			
Codice	Descrizione	% Redd.	Importo	Codice	Descrizione	% Redd.	Importo
A)	Costi e oneri da attività di interesse generale			A)	Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1)	Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.153	1)	Proventi da quote associative e apporti dei fondatori		324
2)	Servizi		314.691	4)	Erogazioni liberali		12.826
3)	Godimento beni di terzi		3.480	5)	Proventi del 5 per mille		3.591
4)	Personale		89.834	7)	Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		93.120
5)	Ammortamenti		28.773	9)	Proventi da contratti con enti pubblici		401.790
7)	Oneri diversi di gestione		23.843	10)	Altri ricavi, rendite e proventi		2.490
	Totale costi e oneri da attività di interesse generale		461.774		Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		514.141
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)		52.367
D)	Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D)	Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
6)	Altri oneri		3.050	2)	Da altri investimenti finanziari		1.485
	Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		3.050		Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimon		1.485
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		1.565-
	Totale oneri e costi		464.824		Totale proventi e ricavi		515.626
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		50.802
					Imposte		2
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		50.800

PROSPETTO DI BILANCIO ETS PER DATA REGISTRAZIONE E COMPETENZA dal 1/01/2025 al 30/11/2025			ESERCIZIO	2025
Schema	XTS1_O	Schema ETS non comm.li(o comm.li DM 05/03/2020)ord		

Attenzione! E' stata riscontrata una differenza di quadratura tra il risultato di esercizio del rendiconto gestionale e quello di stato patrimoniale pari a euro 38. La differenza è stata assegnata al conto di arrotondamento 5330220 - Differenza di arrotondamento all' EURO AG

CERTIFICAZIONE

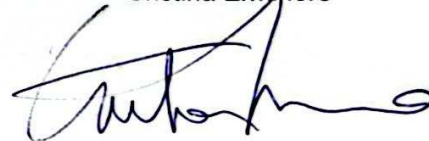
Per il Collegio dei Revisori, la Dott.ssa Cristina Erminero nata a Milano il 20/04/1976, codice fiscale RMNCST76D60F205D, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al numero 8709 e nel Registro dei Revisori Contabili al numero 172736, sezione A, D.M. 23/06/2014, G.U. n.53 dell'08/07/2014

CERTIFICA

che la situazione patrimoniale al 30/11/2025 del **Consultorio La Famiglia – ONLUS** con sede legale a Como in Via Brusadelli n.78, codice fiscale 95003690138 presenta un patrimonio netto contabile non inferiore a 15.000 euro ai fini dell'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Milano, 20 gennaio 2026

Cristina Erminero



Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, comma 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 16
febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto Dr. Edoardo Rinaldi, Notaio in Milano, iscritto
presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file
della mia firma digitale dotata di certificato di vigenza rilasciato dal
Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority), che la presente
è copia su supporto informatico conforme all'originale del mio atto redatto
su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 d.lgs 7 marzo 2005 n. 82,
per gli usi di legge.

Milano, il giorno 03 febbraio 2026

F.to: EDOARDO RINALDI